

**DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022**

**319/2022/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE PORTOFERRAIO DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212<sup>a</sup> riunione del 12 luglio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 911/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 911/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 524/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 524/2019/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 10 dicembre 2018, prot. Autorità 34994, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 1 agosto 2019, prot. Autorità 20634, del 2 agosto 2019 (di seguito: prima comunicazione Enel);

- la comunicazione di Terna, del 4 gennaio 2021, prot. Autorità 366, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 16 maggio 2022, prot. Autorità 21844, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 27 maggio 2022, prot. Autorità 23895, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Portoferraio di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, ai sensi della deliberazione 911/2017/R/eel;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2018, in relazione all'impianto Portoferraio;
- con la seconda comunicazione Enel, il medesimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- con la deliberazione 524/2019/R/eel, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo per l'anno 2018, con riferimento all'impianto Portoferraio;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- con la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all’Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l’importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dall’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nell’anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la seconda comunicazione Terna, quest’ultima ha reso disponibile all’Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l’anno 2018, in relazione all’impianto Portoferraio;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il comma 65.21 prevede che Terna segnali all’Autorità, ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni, i casi di mancato rispetto degli ordini dalla stessa impartiti all’utente del dispacciamento per l’offerta sui mercati delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi nonché le indisponibilità, anche parziali, delle suddette unità accompagnate dalle motivazioni addotte dall’utente del dispacciamento e dagli esiti delle verifiche che Terna conduce nei casi di prolungata indisponibilità ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno;
- con la prima comunicazione Terna, relativamente all’impianto Portoferraio, per l’anno 2018, Terna ha trasmesso all’Autorità una segnalazione ai sensi dell’articolo 65.21, sulla quale sono in corso approfondimenti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione Enel, come integrata dalla seconda comunicazione Enel, con riferimento all’impianto Portoferraio per l’anno 2018, fatti salvi i contenuti degli alinea seguenti e gli esiti degli approfondimenti su quanto segnalato da Terna con la prima comunicazione Terna;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all’impianto Portoferraio, per l’anno 2018, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 524/2019/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;

- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Portoferraio per l'anno 2018 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

### **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Portoferraio, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 luglio 2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*